



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGESIO e CENTINAIO



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso evidente il valore strategico del settore primario per l'economia del nostro Paese. L'agricoltura ha infatti avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza riuscendo, nonostante le grandi difficoltà, a garantire in sicurezza il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi.

Un lavoro svolto con responsabilità e dedizione da quasi 740.000 imprese agricole, che insieme a 70.000 industrie alimentari, a 330.000 operatori della ristorazione e a 230.000 punti vendita al dettaglio, generano 538 miliardi di valore lungo la filiera e garantiscono 3,6 milioni di posti di lavoro, rendendo famoso il nostro Paese nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

L'Italia possiede 313 specialità con denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG) riconosciute a livello europeo, 415 vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché 5.155 prodotti tradizionali regionali su tutto il territorio nazionale. L'Italia ricopre, altresì, una posizione di primo piano nel settore biologico con oltre 60.000 aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. In Italia ci sono 504 varietà iscritte al registro viti contro le 278 francesi e 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Il Paese è il primo produttore in Europa di riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta me-

diterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta eccelle in molte produzioni, dalle mele e pere fresche, alle ciliegie, uve  tavola, kiwi, nocciole fino alle castagne. Centrale per l'alto valore espresso dall'intera filiera è l'operato dell'agricoltore che, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale in qualità di custode del territorio, sul quale è fortemente radicato, svolgendo sulla terra un'importante azione di tutela del paesaggio, dell'ambiente e ~~dell'eco-~~  sistema.

Molte regioni sono già intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.

L'agricoltore è una figura centrale per l'agricoltura e l'ambiente. La presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora lo rende un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e prevenire i danni provocati ogni anno da calamità che si abbattano sul territorio.

È necessario quindi delineare un quadro normativo che, sulla base delle indicazioni già emerse in alcuni consigli regionali, strutturali, in modo chiaro e univoco su tutto il territorio nazionale, la figura dell'agricoltore in qualità di custode del territorio, riconoscendo nell'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Per tale ragione il presente disegno di legge propone l'istituzione di una giornata per la celebrazione dell'agricoltura, settore fondamentale per il sistema Paese, in ragione dell'alto valore rivestito in termini economici, sociali e ambientali.

Il ruolo fondamentale dell'agricoltore, come figura di comunione tra il lavoro dell'uomo e la terra che lo ospita, è stato riconosciuto già in passato anche da Papa Paolo VI attraverso la celebrazione della « Giornata del ringraziamento » dei coltivatori diretti, i quali furono da esso definiti « come un modello di realizzazioni, come un esempio di attività, come un vivaio di speranze per il domani ».

E proprio guardando al domani, e alle nuove sfide lanciate all'agricoltura dal piano del *Green new deal*, appare fondamentale considerare, quale centro di questo processo di rinnovamento, la figura dell'agricoltore.

Nel citato discorso di Paolo VI emergono elementi di grande attualità. « Una società che tanto deve alla gente dei campi » allora come oggi, la quale « si è voluta distinguere non solo per l'operosità, il senso del dovere, la parsimonia, l'ordine, il sacrificio, ma anche e soprattutto per il senso di Dio, la fedeltà alla Chiesa, *l'animus* religioso, alimentato da tradizioni sanamente familiari, dall'eredità di valori sacri, tramandata di padre in figlio come un tesoro prezioso ». Queste parole ci devono ricordare che di fronte alle sfide lanciate dal progresso verso l'agricoltura tutta, oggi ancor più di ieri, grava sull'agricoltore il compito di continuare ad alimentare il contatto diretto con la natura, e di custodire gli antichi valori tramandati, anche nel contesto della grande trasformazione in atto nel mondo di oggi, « alla quale » — diceva il pontefice rivolgendosi di nuovo agli agricoltori — « con l'umiltà e la sobrietà vostra propria, portate una collaborazione preziosa e insostituibile ».

Con il fine di voler dare nuovo vigore alla tradizionale Giornata del ringraziamento, che dal 1951 viene celebrata in tutta

Italia nella seconda domenica di novembre, secondo l'iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale italiana per rendere grazie per il raccolto nei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori, il presente disegno di legge fissa dunque, all'articolo 1, proprio nella seconda domenica di novembre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale quale essenza stessa della vita e presupposto per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Per tale finalità, sono promosse su tutto il territorio nazionale e nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata nazionale. L'agricoltura fin dai tempi dell'antichità ha rivestito un ruolo importante all'interno della società. Cicerone considerava questa arte come la migliore fra le occupazioni romane, non solo per i suoi profitti. La stessa, infatti, veniva identificata all'interno della società come vero e proprio stile di vita della classe elitaria, oltre che un bisogno primario per la sopravvivenza dell'uomo. Lo stesso Catone individuava la superiorità dell'agricoltura sul piano sociale, morale ed educativo e anche su quello del profitto economico, rispetto alle altre attività. Ed è proprio il titolo del trattato « *De agricultura* » di Catone a ispirare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio al merito agli agricoltori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole. Tale premio consiste nell'assegnazione della somma di 20.000 euro per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa e innovativa, con lo scopo di contribuire ad aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

(Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;

d) della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.



Art. 3.

(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i cri-

teri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito **elenco** da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.



Art. 5.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere **economico e sociale** del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura attraverso la tradizionale capacità italiana di cura e amore

della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 7.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 8.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 9.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto **beni di elevata qualità**, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa **dell'ecosistema**. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Il premio di cui al comma 1, è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli

agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.